



# Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica

NOTA METODOLOGICA

## **Verifiche sull'effettivo possesso dei requisiti e sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande di iscrizione o di rinnovo nell'Elenco nazionale degli OIV**

30 settembre 2023

## Indice

1	Introduzione .....	3
2	Composizione della lista degli iscritti sottoposti a verifica.....	3
3	Manuale di campionamento .....	4
4	Modalità di esecuzione dei controlli .....	5

## 1 Introduzione

L'articolo 3, comma 3, del Decreto ministeriale 8 agosto 2020 stabilisce che *Il Dipartimento effettua i controlli, anche a campione, sull'effettivo possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 nonché sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande di iscrizione, cambio fascia o di rinnovo. La verifica di non veridicità della dichiarazione, con riguardo ai requisiti richiesti, comporta l'immediata cancellazione degli iscritti dall'Elenco, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*

In ragione degli effetti che possono produrre gli esiti della verifica e considerata la scelta di procedere anche con la modalità dei controlli a campione, con il presente documento si definiscono in modo puntuale i seguenti elementi procedurali:

1. le modalità di composizione della lista degli iscritti nell'Elenco che vengono sottoposti a verifica;
2. lo schema di campionamento;
3. le modalità di esecuzione dei controlli.

## 2 Composizione della lista degli iscritti sottoposti a verifica

Con cadenza annuale, il Dipartimento si impegna ad effettuare le verifiche di veridicità delle dichiarazioni rese da almeno il 10% degli iscritti in Elenco, selezionati secondo la procedura di campionamento definita nel paragrafo successivo.

Sono coinvolti nella procedura gli iscritti entro una *data di riferimento* scelta dall'ufficio in cui viene scattata la fotografia dell'Elenco nazionale. Per l'anno 2023, tale data è individuata nel giorno 31 luglio. Salvo diverse indicazioni comunicate nella sezione *News* del Portale della *performance*, la data scelta per il 2023 si intende confermata per gli anni a seguire.

Nei trenta giorni successivi alla prima data di calendario utile<sup>1</sup> l'Ufficio compone una lista di *soggetti verificabili* che costituisce la base campionaria. Sono considerati verificabili i soggetti iscritti che non siano stati già destinatari di un precedente ciclo di verifica; detti iscritti vengono nuovamente inclusi nella lista dei soggetti verificabili a seguito di rinnovo dell'iscrizione. In ogni caso, l'Ufficio si riserva di procedere a puntuali verifiche nel caso di segnalazioni inerenti al possesso dei requisiti dichiarati dagli iscritti, pervenute al protocollo.

---

<sup>1</sup> Il primo giorno lavorativo utile. Se, ad esempio, il 30° giorno di calendario cade di domenica, le procedure vengono attivate il lunedì successivo (il 31 del mese o primo del mese successivo).

### 3 Manuale di campionamento

La procedura utilizzata per l'individuazione della *lista di soggetti da sottoporre a verifica* è quella del cd. *campionamento ad estrazione casuale semplice senza ripetizione*. Di seguito tale lista viene indicata con **Lista<sub>TOT</sub>** e la sua numerosità con **N<sub>ListaTOT</sub>**.

L'universo campionario collima con la *lista di soggetti da sottoporre a verifica* (che corrispondono alle unità di campionamento<sup>2</sup>). Tale lista viene suddivisa nei seguenti *sample frame*:

- **Lista 1** composta dalle unità di campionamento che, alla data di riferimento individuata, hanno assunto uno o più incarichi a seguito della partecipazione a procedure selettive il cui esito è stato comunicato all'ufficio UVP e pubblicato sul Portale della *performance*. La numerosità di questa lista (*sample frame*) è di seguito indicata con **N<sub>Lista1</sub>**. Il numero di unità campionarie estratte da questa lista è indicato con **n<sub>Lista1</sub>**.
- **Lista 2**, composta dalle unità di campionamento che, alla data di riferimento individuata, hanno partecipato ad almeno una procedura selettiva senza aver assunto alcun incarico (e il cui nominativo è stato comunicato all'ufficio UVP nel corso della procedura selettiva attivata dal singolo ente). La numerosità di questa lista (*sample frame*) è di seguito indicata con **N<sub>Lista2</sub>**. Il numero di unità campionarie estratte da questa lista è indicato con **n<sub>Lista2</sub>**.
- **Lista 3**, composta dai soggetti iscritti che non rientrano nei due gruppi precedenti. La numerosità di questa lista (*sample frame*) è di seguito indicata con **N<sub>Lista3</sub>**. Il numero di unità campionarie estratte da questa lista è indicato con **n<sub>Lista3</sub>**.

La dimensione del campione complessivo è pari al 10% delle unità dell'universo campionario sopra indicato. La dimensione dei singoli sotto-campioni viene definita considerando la maggior rilevanza dei controlli in ordine, rispettivamente, a coloro che hanno assunto le funzioni di presidente o componente di OIV nelle amministrazioni, hanno partecipato alle selezioni comparative indette dalle amministrazioni, sono rimasti del tutto inattivi.

Per l'anno 2023 si tiene conto di questi elementi attraverso la seguente ponderazione:

$$n_{\text{Lista1}} = 9\% \text{ di } N_{\text{ListaTOT}}$$

$$n_{\text{Lista2}} = 0,5\% \text{ di } N_{\text{ListaTOT}}$$

$$n_{\text{Lista3}} = 0,5\% \text{ di } N_{\text{ListaTOT}}$$

I valori numerici risultanti sono arrotondati all'unità.

Salvo differenti indicazioni che sono comunicate nella sezione *News* del Portale della *performance*, la ponderazione scelta per il 2023 si intende confermata per gli anni a seguire.

---

<sup>2</sup> Da non confondere con le unità campionarie che sono rappresentate dai soggetti estratti dalle liste.

Una volta individuato il *sample frame* in base alle modalità sopra riportate (di numerosità  $N_{Lista1}$ ,  $N_{Lista2}$ ,  $N_{Lista3}$ ) si estrae, da ognuno di essi, un sotto-campione casuale semplice di numerosità, rispettivamente, pari a  $n_{Lista1}$ ,  $n_{Lista2}$ ,  $n_{Lista3}$ . Il campione nel suo complesso è dato dall'aggregazione dei tre sotto-campioni e la sua numerosità viene indicata con  $n_{Campione}$ .

Sono valide, quindi, le seguenti relazioni:

$$N_{ListaTOT} = N_{Lista1} + N_{Lista2} + N_{Lista3}$$

$$n_{Campione} = n_{Lista1} + n_{Lista2} + n_{Lista3} = 9\% * N_{ListaTOT} + 0,5\% * N_{ListaTOT} + 0,5\% * N_{ListaTOT} = 10\% * N_{ListaTOT}$$

A titolo esplicativo, si riporta un esempio nel seguente Box.

### **Esempio**

Consideriamo un numero di iscritti da verificare pari a 1.000 unità di campionamento (che costituiscono il nostro universo campionario). Di queste unità, 200 sono state nominate entro il 30 settembre, 300 hanno partecipato alle selezioni attivate dalle amministrazioni e le restanti 500 sono risultate inattive. La numerosità totale delle unità campionarie che si estraggono è di 100 unità (pari al 10% della lista complessiva). Il campione estratto è composto nel modo seguente:

- 90 unità tra i nominati (con una probabilità di essere estratti pari a 0,45),
- 5 unità tra i partecipanti non nominati (con una probabilità di essere estratti pari a 0,02)
- 5 unità tra gli inattivi (con una probabilità di essere estratti pari a 0,01).

Ciascuna lista ( $Lista_1$ ,  $Lista_2$ ,  $Lista_3$ ), è ordinata in base al numero di iscrizione dei soggetti in essa rappresentati e ad ogni unità di analisi viene assegnato un ID progressivo.

Dopo aver completato la procedura di campionamento ad estrazione casuale semplice senza ripetizione su ciascuna lista, i vettori dei numeri estratti sono associati agli ID corrispondenti in ciascun *sample frame*, definendo così le liste di iscritti da sottoporre a verifica.

## **4 Modalità di esecuzione dei controlli**

Le dichiarazioni sottoposte a verifica riguardano i requisiti di competenza ed integrità di cui all'art. 2 del D.M. 6 agosto 2020:

1. il possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
2. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria (*le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga*

*l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato);*

3. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione *(le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato);*
4. di non trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese *(le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato);*
5. di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo *(le cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato);*

Le modalità definite per l'esecuzione dei controlli sono, rispettivamente, le seguenti:

Dichiarazione 1. accertamento tramite l'università che ha rilasciato il titolo dichiarato dall'iscritto, attivando la procedura per la verifica delle autocertificazioni prodotte da un cittadino, in attuazione del DPR n. 445/2000, come modificato della legge n. 183/2011, già prevista da tutte le università italiane;

Dichiarazioni 2., 4. e 5. accertamento tramite il casellario giudiziale

Dichiarazione 3. accertamento presso la banca dati nazionale SI.CE.ANT

L'accertamento si concluderà con la predisposizione di uno o più verbali di chiusura dell'attività di verifica, contenenti l'elencazione dei soggetti per i quali l'attività di verifica si è conclusa positivamente e l'elencazione dei soggetti per i quali una o più dichiarazioni sono risultanti non conformi alle verifiche effettuate, con indicazione della, o delle, dichiarazioni negativamente verificate e dei riscontri effettuati.